

LEGGE 488/92
COMITATO TECNICO-CONSULTIVO PER L'ESAME DELLE PROBLEMATICHE
CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.M. 527/95
VENTESIMA RIUNIONE – 19 FEBBRAIO 1998 – RISPOSTE AI QUESITI

D. (MEDIOCREDITO DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA) E' previsto che i beni di uno stesso programma possano essere acquisiti in locazione finanziaria tramite più società di leasing a condizione che le stesse siano riunite in "pool" e, in particolare, quella che funge da capofila sia convenzionata con una banca concessionaria prescelta dall'impresa. E' altresì previsto che se una banca concessionaria è anche istituto collaboratore non possa esserlo di se stessa. Si chiede se il divieto valga anche nell'ipotesi in cui la banca, che ha la possibilità di assumere il suindicato duplice ruolo, sia prescelta come banca concessionaria per un'operazione di leasing in "pool" a cui partecipa ovviamente non come capofila.

R. Sì

D. (MEDIOCREDITO TRENINO-ALTO ADIGE) Una emittente radiotelevisiva locale, ricompresa fra le imprese di servizi ammissibili - punto 2 e) dell'allegato 2 della circolare n. 234363/97, intende realizzare un nuovo impianto di ripetizione per la telecomunicazione radiotelevisiva finalizzato ad una maggior copertura del territorio servito. Ai fini dell'agevolabilità sulla L. 488/92 il nuovo impianto va classificato come unità produttiva, come pertinenza di unità produttiva o rientra in una fattispecie differente?

R. *La puntuale lettura del punto 2, lettera e) dell'allegato n. 2 della citata circolare n. 234363/97 conduce ad escludere l'ammissibilità delle spese relative ai beni strumentali finalizzati alla ripetizione del segnale radiotelevisivo (che, oltretutto, potrebbe costituire attività autonoma di un soggetto diverso da quello che produce e trasmette il segnale stesso) limitandola a quella dei beni finalizzati alla produzione e trasmissione di spettacoli e programmi radiotelevisivi.*

D. (ISTITUTO BANCARIO S. PAOLO DI TORINO) Attività estrattiva e utilizzo automezzi. Le spese per automezzi "sono ammissibili purché ad uso esclusivo dello stabilimento ed utilizzati all'interno dello stesso" (punto 10.32 verbali Comitato). Vi sono casi in cui la cava (propria) è distante alcuni chilometri dallo stabilimento di lavorazione per cui, per il trasporto del materiale, è necessario che alcuni automezzi siano targati. In presenza di ditta proprietaria sia della cava che dello stabilimento, l'automezzo è complementare alla realizzazione del ciclo produttivo, per cui si riterrebbe tale mezzo agevolabile, benché targato, acquisendo dichiarazione dell'impresa che lo stesso viene utilizzato ad uso esclusivo dello stabilimento.

R. *La normativa consente di agevolare i mezzi mobili operanti anche all'esterno di unità produttive se utilizzati per il trasporto condizionato dei prodotti o se strettamente necessari per il ciclo di lavorazione, intesi questi ultimi come mezzi all'interno dei quali si sviluppa la trasformazione della materia o comunque parte del ciclo di lavorazione. I mezzi di trasporto che non godano di detti requisiti, quali appunto gli automezzi in questione utilizzati solo per il trasporto del materiale, non possono pertanto essere ammessi alle agevolazioni.*

D. (ISTITUTO BANCARIO S. PAOLO DI TORINO) In sede di verifica della documentazione finale di spesa su un programma di oltre 150 miliardi, abbiamo stralciato circa 1,5 miliardi in

quanto riferiti ad oneri doganali su impianti importati. La Società, pur restituendo la quota (già girata al Ministero) ci ha obiettato che tali spese non andavano decurtate in quanto:

■ tali oneri sono da inquadrare tra le spese relative “all’acquisto o alla costruzione di immobilizzazioni” art. 4, c1 del regolamento;

■ tali spese vengono capitalizzate quali spese accessorie all’acquisto dei beni patrimoniali.

La decurtazione operata era basata sul presupposto che in effetti tali spese rivestivano carattere di imposte e tasse, ancorchè la normativa di riferimento non prevedeva espressamente tale inammissibilità (nel nuovo regolamento art. 5, c.3 è stata invece evidenziata l’esclusione allorché veniva integralmente sostituito l’art. 4, c.3 del vecchio regolamento).

Da parte nostra riteniamo aver operato nello spirito della normativa, ma il fatto che l’esclusione di spese per imposte/tasse sia richiamata solo oggi sul nuovo regolamento potrebbe dare origine a spiacevole contenzioso, per cui sulla problematica esposta gradiremmo conoscere l’orientamento di codesto spett.le Comitato.

R. Così come indicato dal punto 7 della direttiva n. 38129 del 18/04/96 e dall’allegato n. 8 della circolare n. 234363/97, nel caso di acquisto di beni in valuta estera, il controvalore in lire da considerare ai fini dell’ammissibilità e congruità della spesa è quello considerato imponibile ai fini I.V.A. e, più specificatamente, per i beni provenienti dai Paesi extracomunitari, quello riportato sulla “bolletta doganale d’ importazione” e, per quelli provenienti dall’Unione Europea, quello risultate dall’applicazione dal cambio vigente alla data di consegna del bene indicato espressamente sulla “fattura integrata” ai sensi del Decreto Legge n. 331/93, convertito dalla Legge 427/93; in alternativa potrà essere accettato il cambio vigente alla data di emissione della fattura (cambio di riferimento Bankitalia ex Legge 312/93), comunque utilizzato per la contabilizzazione della stessa.

D. (MEDIOCREDITO DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA) Una società è stata ammessa alle agevolazioni della legge 488 con decreto di concessione provvisorio. Alla stessa sono state erogate una quota o due quote del contributo. La società nel frattempo può:

a) essere incorporata per fusione in una società che non ha i requisiti di ammissibilità al contributo per esempio per dimensioni;

b) essere ammessa ad una procedura concorsuale o entrare in amministrazione controllata o in liquidazione volontaria. A parte la sospensione della quota o delle quote ancora da versare, si domanda: i contributi già erogati devono essere recuperati? - quale deve essere il comportamento nei casi a) e b) ove fosse già stato emanato il decreto di concessione definitivo?

R. Tenuto conto anche di quanto disposto dalla Circolare 247255 dell’8.5.97, in caso di subentro ad una impresa agevolata di altra impresa che non goda dei requisiti di ammissibilità, il contributo concesso alla prima può essere confermato solo per la parte commisurata all’effettivo periodo di utilizzo dei beni agevolati da parte dell’impresa incorporata e sempre che quest’ultima, fino all’atto dell’incorporazione, abbia ottemperato a tutti gli obblighi legati alla concessione.

Nei casi di ammissione a procedure concorsuali di imprese beneficiarie, si ritiene opportuno che la Banca concessionaria provveda a sospendere le erogazioni del contributo dandone tempestiva informazione al Ministero per l’adozione degli opportuni provvedimenti.

I comportamenti indicati devono essere adottati anche qualora risulti già emanato il decreto di concessione definitiva e fino a che non sia trascorso il prescritto quinquennio d’obbligo di mantenimento dei beni.

D. (BANCO DI NAPOLI) Si chiede di poter conoscere se, ai fini della erogazione per stato di avanzamento, possano essere prese in considerazione fatture di acconto sul prezzo stabilito per

l'acquisto di immobili industriali in presenza di un contratto preliminare di compravendita registrato e trascritto ai sensi dell'art. 3 della legge 28/2/97 nr. 30, attesa la risposta al quesito Mediocredito Trentino 14 riunione del 6/2/97 (nr 19.5 della raccolta generale).

R. La natura pubblicistica del contratto preliminare di compravendita non supera le obiezioni già formulate dal Comitato nella riunione del 6/2/97 in ordine all'efficacia, ai fini dell'erogazione del contributo, delle fatture di acconto per l'acquisto di immobili industriali emesse in assenza dell'atto di compravendita definitivo.

D. (BNL) Si rappresenta il caso di una S.r.l. che ha subito la totale distruzione dell'opificio industriale. La potenzialità produttiva dell'impianto risulta pertanto, al momento, completamente azzerata. Ai fini della presentazione di una domanda di agevolazione ai sensi della Legge 488/92, avente per oggetto la ricostruzione dell'opificio si chiede:

- se la tipologia dell'investimento dovrà essere "costruzione di un nuovo impianto produttivo";
- ai fini della determinazione dei "mezzi propri", come verrà considerato l'importo del risarcimento dei danni, in corso di liquidazione da parte della compagnia di assicurazione, una volta contabilizzato in bilancio mediante accantonamento in un apposito fondo destinato alla ricostruzione.

R. Il programma da agevolare potrà essere inquadrato in una delle tipologie ammissibili a seconda delle caratteristiche dello stesso, da valutare volta per volta in relazione alla situazione dell'unità produttiva precedente al sinistro. Qualora si tratti di una pura ricostruzione, in considerazione del contenuto di modernità che comunque i nuovi macchinari contengono rispetto ai precedenti, il programma potrà essere inquadrato, convenzionalmente, come "ammodernamento" ed i dati a regime dell'iniziativa (produttivi, ambientali, ecc.) andranno confrontati con quelli preesistenti. In ogni caso l'ammissibilità delle spese per la ricostruzione dello stabilimento può essere consentita:

- per quanto concerne gli immobili, solo qualora quelli distrutti non siano stati a loro volta oggetto di agevolazioni nei dieci anni precedenti la data di presentazione della domanda ovvero, se lo siano stati, qualora l'impresa abbia restituito le relative agevolazioni;
- per quanto concerne gli altri beni, solo qualora quelli distrutti non siano stati a loro volta oggetto di agevolazioni ovvero, se lo siano stati, qualora sia trascorso il periodo d'obbligo di mantenimento dei beni stessi; ove tale periodo non sia trascorso, l'impresa dovrà aver restituito, proporzionalmente, in tutto o in parte il relativo contributo.

Per quanto concerne, infine, l'indennizzo da parte della compagnia di assicurazione, lo stesso potrà essere considerato, ai fini dell'indicatore n. 1, secondo i criteri fissati dalla normativa, in quanto e nella misura in cui concorra all'incremento del netto patrimoniale.

D. (CENTROBANCA) Un'azienda ha ottenuto le agevolazioni a valere sui fondi del 1996 per un programma di ristrutturazione che è stato regolarmente ultimato il 31/12/96. Alla stessa data tale programma è entrato in funzione ed a regime. Come anno a regime si è quindi assunto il 1997. Il numero medio di dipendenti con riferimento al 31/12/96 era di 80 unità. La stessa azienda avvia l'1/1/97 un programma di ampliamento per il quale richiederà le agevolazioni a valere sui fondi del 1998 e che porterà a termine entro la fine del '97. Per tale programma l'azienda ha già provveduto nel corso del '97 ad assumere, onde poterli formare e renderli immediatamente operativi in concomitanza con l'entrata a regime degli investimenti 20 operai. La produzione verrà avviata nel corso del '98 grazie all'impiego di queste nuove maestranze nelle linee di produzione oggetto del programma agevolabile. Attenendosi al punto 6.3 della Nuova Circolare, che conferma la disposizione della circolare n. 38522 del 15/12/95, quale dato precedente in questo specifico caso dovrebbe essere assunto l'anno 1997 e quale anno a regime il 1998. L'indicatore occupazionale in questo caso assumerebbe, per assurdo, un valore pari a zero

nonostante il reale incremento occupazionale strettamente riconducibile all'iniziativa pari a 20 unità. L'impresa richiede pertanto di poter indicare tale incremento ai fini della determinazione dell'indicatore.

R. *Secondo quanto indicato al punto 6.2 della circolare n. 234363/97, il dato occupazionale "precedente" da assumere per la determinazione del relativo indicatore è, di norma, quello medio mensile dei dodici mesi che precedono l'avvio del programma (per gli avvii successivi alla domanda si fa riferimento ai dodici mesi antecedenti la domanda stessa). Nel caso in questione, dal momento che il programma è stato avviato l'1/1/97, occorrerebbe fare riferimento alla media del 1996; dal momento, però, che era allora in corso un precedente programma, occorrerà, convenzionalmente, assumere il dato previsto a regime per detto precedente programma, che non è detto che coincida (come in questo caso) con quello effettivamente registrato nel relativo anno di regime. Potrebbe, infatti, verificarsi che l'occupazione sia superiore, per effetto di altri programmi in corso (è questo il caso) o per un risultato migliore del previsto, ovvero inferiore, a causa del mancato raggiungimento dei livelli ipotizzati. In tali ultime due ipotesi il dato "precedente" del nuovo programma potrà coincidere con quello dell'anno di regime del precedente programma solo qualora l'impresa, con nota ufficiale e per tempo, abbia modificato, a seconda dei casi, in aumento o in diminuzione, le previsioni del programma precedente stesso.*

Il quesito non indica qual'è il dato previsto a regime (1997) del precedente programma, ma indica quello al 31.12.1996; supponendo che sia quest'ultimo, appunto il livello occupazionale che l'impresa aveva previsto a regime, sarà da quest'ultimo che occorrerà partire per la determinazione dell'incremento occupazionale del nuovo programma.

D. (MEDIOCREDITO LOMBARDO) Siamo in presenza:

- di un'azienda la cui attività consiste nel trattamento di materiali residuali (attività annessa alla nuova articolazione dei servizi) con lavorazioni effettuate presso stabilimenti ove vengono prodotti i suddetti residui, ubicati non necessariamente nelle aree agevolabili;
- di un'azienda che svolge attività di servizi connessi all'estrazione di petrolio e gas (perforazione) ISTAT 11.2 anch'essa presso i cantieri della clientela, ubicati non necessariamente nelle aree agevolabili.

Si chiede se tali attività siano ammissibili alle agevolazioni in funzione della particolare natura delle loro attività che, se svolte in luogo fisso, rientrerebbero nell'agevolazione, considerando valida ai fini del calcolo delle agevolazioni spettanti l'ubicazione della sede nella quale le aziende depositano e gestiscono la movimentazione dei macchinari oggetto della richiesta di agevolazione.

D. (MEDIOSUD) Si chiede se sia ammissibile, nell'ambito dell'attività di "Produzione e trasmissione di spettacoli e programmi radiotelevisivi...." di cui al punto 2, lettera e) dell'allegato n. 2 alla circolare n. 234363/97, una spesa relativa ad un mezzo mobile attrezzato per la regia, la registrazione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi.

R. *In linea generale, un programma di investimenti può ottenere le agevolazioni della legge 488 solo qualora sussistano le condizioni oggettive e soggettive richieste dalla normativa (attività svolta, ubicazione dell'unità produttiva, dimensione dell'impresa, tipologia dell'iniziativa, ecc.); tali condizioni, pertanto, devono sempre essere univocamente individuabili. Per ammettere una iniziativa alle agevolazioni della legge 488 vi è quindi, tra l'altro, la necessità di individuare una unità produttiva, così come definita dal punto 2.6 della circolare n. 234363/97, e la sua stabile ubicazione, al fine di determinare, ad esempio, la misura dell'agevolazione concedibile ed il valore dell'indicatore regionale. Qualora ciò non dovesse essere univocamente determinabile, o qualora l'unità produttiva vi sia, ma con consistenza economica non decisamente rilevante rispetto a quella dei beni strumentali liberamente utilizzati al di fuori*

della stessa, l'iniziativa non potrebbe accedere alle agevolazioni di cui si tratta ; verrebbe altrimenti, tradito lo spirito della normativa, il cui fine è quello di sostenere le imprese che creano tessuto produttivo e nuova occupazione nelle aree depresse del paese.

In relazione a quanto sopra, per quanto concerne i casi prospettati nei quesiti, è necessario che la banca concessionaria verifichi l'esistenza di una stabile unità produttiva in una delle aree depresse ammissibili alle agevolazioni e, qualora vi sia, la consistenza economica della stessa rispetto a quella dell'attività svolta al di fuori dell'unità produttiva medesima, al fine di assumere le conseguenti determinazioni. Si ricorda infine che, pur in presenza di una stabile ed economicamente rilevante unità produttiva, l'ammissibilità dei mezzi che operano all'esterno della stessa è rigidamente limitata dalla normativa ad alcune eccezioni (mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, attrezzature in prestito d'uso) e solo qualora sussistano specifiche condizioni (si veda anche il quesito n. 10.58 della raccolta). Per quanto concerne, in particolare, il mezzo mobile radiotelevisivo, gli elementi forniti condurrebbero a concludere che sia esso stesso un'unità produttiva, piuttosto che un mezzo necessario al ciclo produttivo, ma senza una ubicazione che consenta la determinazione della misura agevolativa applicabile e dell'indicatore regionale e, quindi, non ammissibile.

D. (MEDIOCREDITO LOMBARDO) Un'impresa svolge attività di trattamento di rifiuti inquinanti, presso una propria unità operativa, si chiede la possibilità di agevolare gli automezzi particolari destinati alla raccolta presso le imprese.

R. L'attività alla quale fa riferimento il quesito è quella dei servizi di "Produzione, lavorazione e trattamento di materiali, anche residuali, con tecniche avanzate", di cui al punto 2 lettera c) dell'allegato n. 2 della circolare n. 234363/97. Tra tali attività non è compresa quella della raccolta e, di conseguenza, non sono ammissibili le spese ad essa destinate (si vedano anche i quesiti nn. 8.13 e 8.28). Tali mezzi inoltre, non possono essere ammessi neanche in quanto strettamente necessari al ciclo produttivo, essendo, invece, più propriamente finalizzati all'approvvigionamento della materia prima.

D. (ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO) Si ritiene che il riscatto anticipato dei beni in leasing non comporti revoca delle agevolazioni e che la parte dei contributi ancora presso le Società di Leasing vada girata per l'intero alle ditte divenute proprietarie dei beni. Direttamente alla Ditte verrebbero accreditate dalle Banche le ulteriori quote rese disponibili dal Ministero (previa acquisizione dichiarazione di mantenimento per i 5 anni previsti). Trattandosi di casi ricorrenti si chiede il parere del Comitato.

D. (BNL) Un'azienda ha ottenuto la concessione delle agevolazioni nel primo bando di applicazione della legge, a fronte di un programma di investimenti da realizzare mediante il sistema della locazione finanziaria. Considerato che il programma in questione risulta attualmente completato, e che è stata già effettuata la prima erogazione del contributo concesso, ci viene ora posto il seguente quesito: il perseguimento dei prefissati obiettivi di potenziamento patrimoniale potrà essere meglio realizzato mediante il riscatto anticipato del contratto di locazione finanziaria; l'istituto di leasing (Sud leasing s.p.a.) si è dichiarato disponibile ad assecondare la richiesta dell'azienda, manifestando peraltro perplessità in ordine alle conseguenti modalità di erogazione delle quote di contributo ancora da percepire: non risulta infatti che la materia sia in alcun modo disciplinata dalla vigente normativa. Si chiede pertanto se la beneficiaria, mantenendo l'originaria destinazione d'uso del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria agevolato, potrà continuare a fruire delle agevolazioni concesse; in caso affermativo una volta perfezionato il riscatto del bene in questione, la modalità per l'erogazione

delle successive tranches del contributo richiesto potrebbero essere quelle in vigore per le operazioni “ordinarie”.

R. *La vigente normativa (punto 7.2 della Circolare n. 38522 del 15/12/95) prescrive, nel caso di iniziativa realizzata mediante locazione finanziaria, che il trasferimento del contributo dall'Istituto collaboratore all'impresa avvenga comunque in un periodo di cinque anni a partire dalla consegna dei beni indipendentemente dalla durata contrattuale. Gli schemi di convenzione tra le Banche concessionarie e gli Istituti collaboratori prevedono la revoca del contributo in caso di infrazione agli obblighi ed alle condizioni della concessione oppure in caso di risoluzione anticipata del contratto di locazione finanziaria nel quinquennio di utilizzo obbligatorio dei beni agevolati. Il caso di riscatto anticipato non contestuale ad inadempienze dell'impresa beneficiaria può configurarsi come una consensuale ridefinizione dei termini contrattuali ed in tal caso essere trattato con le modalità di cui al punto 7.2 della richiamata Circolare, continuandosi quindi ad applicare le modalità di erogazione ivi previste che prescindono dalla durata contrattuale.*

D.(MEDIOCREDITO DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA) Gli allegati 10a e 10b sono dichiarazioni da allegare alla richiesta di erogazione per stato d'avanzamento si domanda: 1) in presenza del solo decreto di concessione provvisoria il programma si è completato per l'importo superiore a quello ammissibile; in tal caso ha senso indicare la percentuale atteso che questa numericamente sarebbe superiore al 100%? - 2) in presenza del decreto di concessione definitiva gli allegati di cui sopra possono essere sostituiti da una semplice dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la sola permanenza dei beni presso l'unità produttiva?

R. *Per quanto concerne la percentuale, la stessa deve comunque essere indicata. Per quanto concerne gli allegati 10 a e 10 b, si concorda sul fatto che possano essere sostituiti dalle dichiarazioni già rese con la documentazione finale di spesa.*

D. (BANCA CARIGE) Si presenta il caso di una azienda che è stata ammessa a contributo Legge 488/92 a fronte del seguente investimento:

- opere murarie	154,0	
- macchinari, impianti, attrezzature	611,6	totale 765,6

L'iniziativa, classificata come “ampliamento”, prevedeva l'immissione di mezzi propri per complessivi 238,3/Mln e l'assunzione di 5 dipendenti. In data 19/02/97 la ns. Banca ha erogato la 1° tranche di contributo di 68.290.000 sul totale accordato di L. 204.870.000 a fronte di investimenti realizzati nella misura del 35,52% sul totale programmato. Con lettera del 17/12/97 la ditta ci ha inviato l'elenco degli investimenti realizzati, dalla ns. banca ritenuti ammissibili nell'importo di L. 271,3/Mln, comunicandoci che nel corso del '98 provvederà all'acquisto di altri beni per ca. 20/30/Mln e che, comunque, non darà corso all'acquisto dei seguenti macchinari: - macchinario automatizzato per produzione “traversa” 250/Mln
- macchinario automatizzato per produzione “filtrovelo” 100/Mln

In conseguenza di quanto sopra l'investimento deve intendersi ridotto dai 765,6/Mln programmati a 301/Mln ca.; relativamente agli altri elementi a suo tempo considerati per l'iniziativa, è stata confermata l'immissione di mezzi propri per l. 238,3/Mln mentre il personale sarà incrementato di 3 unità sulle previste (2 già assunte). Prescindendo dal ridimensionato dell'investimento come comunicato, che comunque darebbe luogo a riduzione del contributo, lascia perplessi il fatto che il mancato acquisto dei due macchinari fa venir meno il carattere di “ampliamento” dell'iniziativa, con tutte le conseguenze in merito al posizionamento della stessa nella graduatoria: la parte realizzata dell'investimento riguarda infatti interventi di ammodernamento a miglioria dell'attuale struttura produttiva e non consente di attuare la produzione dei nuovi articoli come originariamente previsto nel business-plan.

R. *In linea generale, la normativa non prevede in via immediata la revoca delle agevolazione nei casi di variazione tipologica dell'iniziativa agevolata, semprechè la nuova tipologia rientri tra quelle ammissibili. Fermo restando comunque la necessità di provvedere alla rideterminazione del contributo a seguito del ridimensionamento dell'investimento agevolabile, eventuali provvedimenti di revoca delle agevolazioni possono essere adottati solo quando vengano meno i presupposti del provvedimento di concessione (ivi compresa la validità tecnico, economica e finanziaria dell'iniziativa) ovvero qualora ricorrano le condizioni specificatamente indicate dalla normativa ed in particolare, per il caso di specie, quelle relative allo scostamento degli indicatori (tenuto conto che per gli ammodernamenti il valore dell'indicatore I2 è uguale a 0 e ciò ne determina la variazione in negativo del 100% del valore inizialmente calcolato).*

D. (BANCO DI NAPOLI) Si chiede di poter conoscere se ai fini del calcolo dell'indicatore n. 1, dal terzo bando in poi, eventuali contributi in c/capitale presenti in apposita riserva del patrimonio netto, possano, ovviamente in presenza di equilibrio finanziario, essere equiparati agli utili di bilancio preesistenti, giusto quanto previsto dal punto 6.2 della circolare 234363 del 20/11/97.

R. *I contributi in c/capitale iscritti in un apposito fondo del passivo patrimoniale, purchè liberi da vincoli, possono essere utilizzati per gli aumenti del capitale sociale in quanto tipologicamente riconducibili agli utili di bilancio preesistenti esplicitamente richiamati dalla normativa (punto 6.2, sesto capoverso, secondo alinea della circolare n. 234363/97).*

D. (EFIBANCA) Con riferimento alla circolare 234363 del 10.11.97, ed in particolare al punto 6.2 (indicatore n.1), si chiede di voler fornire un'interpretazione del paragrafo: "gli aumenti di capitale sociale possono essere realizzati, oltre che con apporto di mezzi freschi, anche mediante conversione di preesistenti finanziamenti dei soci, prestiti obbligazionari ed altri debiti assimilabili e/o mediante utilizzo di utili di bilancio preesistenti".

R. *La lettura congiunta della norma richiamata nel quesito e di quella riferita alla necessità di copertura dell'eventuale squilibrio finanziario dell'impresa, anch'essa contenuta nel punto 6.2 della circolare 234363/97, conduce a concludere che la facoltà di effettuare aumenti del capitale sociale attraverso l'utilizzo di poste preesistenti è consentita nella misura in cui le poste medesime non abbiano concorso ad assicurare l'equilibrio finanziario.*

D. (MEDIOSUD) Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni la normativa prevede che, alla data di sottoscrizione della domanda, le imprese estrattive e manifatturiere debbano essere già costituite e quelle di servizi, inoltre, regolarmente e sotto forma di società. Si chiedono chiarimenti al riguardo.

R. *Il regolamento n. 527/95, così come modificato ed integrato dal n. 319/97, prevede, appunto, che alla data di sottoscrizione del modulo di domanda (data dell'autentica della firma) le imprese estrattive e manifatturiere risultino già costituite e quelle di servizi lo siano regolarmente e sotto forma di società. A tale riguardo si distinguono i seguenti casi:*

1) Imprese individuali: ammesse solo per l'attività estrattiva e manifatturiera; alla data di sottoscrizione della domanda deve essere stata già effettuata l'iscrizione al registro delle imprese.

2) Società di persone (in nome collettivo, in accomandita semplice): per le imprese estrattive e manifatturiere basta la costituzione per scrittura pubblica o atto fra privati con autentica di firma dal notaio (costituzione); per le imprese di servizi occorre anche l'iscrizione al registro delle imprese (regolare costituzione).

3) Società di capitali (a responsabilità limitata, per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata a capitale unico, cooperative di qualsiasi tipo, consortili): per le imprese

estrattive e manifatturiere basta l'atto notarile (costituzione); per le imprese di servizi occorre anche l'omologazione del tribunale e l'iscrizione al registro delle imprese (regolare costituzione).

In considerazione di quanto sopra, si ritiene che, solo nei casi di imprese estrattive/manifatturiere di nuova costituzione, le finalità previste dalla normativa possano comunque essere rispettate acquisendo il certificato di vigenza entro la conclusione dell'attività istruttoria.

D. (BANCO DI NAPOLI) Si chiede di poter conoscere se, ai fini del calcolo dell'indicatore n. 5, relativamente ai quattro punti C. 3.2.1- C. 3.2.4., qualora nel fatturato dell'esercizio "precedente" siano inclusi ricavi rivenienti da lavorazioni esterne, il valore della produzione possa essere rettificato, esclusivamente sulla base di documentazione ufficiale, allo scopo di stabilire il corretto rapporto tra "consumi" e "prodotti" dell'unità produttiva in esame.

D. (ISTITUTO BANCARIO S. PAOLO DI TORINO) Il calcolo dell'indicatore ambientale, al punto C.3.2., prende come riferimento il "valore della produzione". Nel caso di aziende che per motivi vari (in particolare società che privilegeranno le esportazioni a prezzi inferiori rispetto a quelli praticati sul mercato interno in quanto parte dei costi commerciali sarebbero sostenuti dall'importatore) prevedono a regime un valore della produzione inferiore rispetto al precedente, pur in presenza di volumi superiori e conseguente incremento occupazionale, si origina una penalizzazione nell'indicatore in quanto il denominatore diminuisce prendendo a riferimento "valori" e non "volumi". Si richiede se sia possibile seguire una via alternativa per eliminare tale distorsione.

R. Per i casi come quelli prospettati nei quesiti, i dati "precedente" e "a regime" del valore della produzione dovrebbero essere ricondotti a valori omogenei, purchè le rettifiche che l'impresa opera per effettuare tale omogeneizzazione risultino da dati ufficiali di bilancio o di contabilità industriale e vengano esplicitamente indicati al punto B4 della parte descrittiva del business plan (vedasi allegato n. 7/a alla circolare 234363/97).

D. (STUDIO FINANZIARIO) Si richiede se attività di telecomunicazioni, consistente nella trasmissione via etere di segnali, possa essere inquadrata tra quelle di servizi ammissibili ai benefici della l. 488, di cui al punto 1 sub a) dell'all. 2 della circolare MICA n. 234363 del 20/11/97. In caso di risposta affermativa si chiede conferma di ordine all'ammissibilità, all'interno di un più ampio programma d'investimenti che si configura in modo organico e funzionale e che concerne in misura preponderante la struttura centrale della richiedente, delle spese relative all'approntamento di ponti radio su strutture (tralicci) non di proprietà dell'istante ma utilizzate a seguito di regolari contratti d'affitto, che costituiscono pertinenze dell'anzidetta struttura principale.

R. Premesso che l'attività prospettata sembra inquadrabile come indicato nel quesito, si ritiene che le spese relative all'approntamento dei ponti radio su strutture, di proprietà o meno dell'impresa, possano essere ammesse a condizione che si tratti di beni ad esclusivo servizio di una sola unità produttiva ubicata in area depressa. In tal senso a tali beni, ovunque essi siano localizzati, verrebbero riconosciute le agevolazioni nella misura prevista per l'unità produttiva medesima.

D. (ASSILEA) Si chiede conferma che, per l'impresa che ha già in corso con più società contratti di locazione finanziaria relativi ad investimenti ammissibili all'agevolazione 488, è consentita la presentazione di una richiesta globale di intervento agevolativo a condizione che le società di leasing stipolino, ricorrendone le condizioni fissate dalla normativa, una specifica convenzione di pool per la gestione dei contributi.

R. Sì.

D. (ASSILEA) Si chiede conferma che – in relazione agli accordi stabiliti fra le società di leasing partecipanti al pool – siano possibili entrambe le seguenti soluzioni procedurali. La “capofila”, venuta in possesso dell’annualità di contributo dell’intero investimento:

a) girerà a ciascuna società del pool la quota parte del contributo per la gestione diretta nei confronti del cliente;

b) erogherà direttamente all’impresa il contributo previa verifica, di concerto con le altre società di leasing partecipanti al pool, del rispetto delle condizioni.

Resta inteso che in entrambi i casi alla società capofila fanno e faranno carico, verso il Ministero dell’industria, sia le responsabilità che gli adempimenti sanciti dalla normativa, riconoscendosi proprio in tale unilaterale assunzione di responsabilità la ragione per la quale al Ministero possa risultare indifferente il criterio di erogazione del contributo concordato fra le società di leasing nella “convezione”.

R. Le operazioni di trasferimento del contributo alle imprese devono essere svolte esclusivamente dall’istituto collaboratore e, quindi, nel caso del “pool”, dalla società capofila, sulla quale ricadono tutte le responsabilità e gli oneri derivanti dalla normativa e dalla convenzione vigente anche per conto delle altre società partecipanti al “pool”.

D. (ASSILEA) Nel caso in cui si verificano per motivi non legati a casi di inadempienza da parte dell’istituto collaboratore, risoluzioni parziali o totali del contributo in parte già liquidato all’impresa dalla società di leasing, si chiede di sapere a chi spetti l’onere di recuperare la parte già acquisita dall’impresa, anche in maniera coatta nei casi estremi: all’istituto collaboratore, alla banca concessionaria o al Ministero dell’industria ?

R. Alla banca concessionaria, così come previsto dall’art. 10, comma 5, del D.M. n. 527/95 e successive modifiche e integrazioni.

D. (PROMINVESTMENT) Al punto 6.2 della circolare si precisa che il capitale proprio investito o da investire nell’iniziativa può essere rappresentato dagli utili o dagli ammortamenti anticipati, accantonati in un apposito fondo del patrimonio netto per tutta la durata del programma. Ci si domanda se sia possibile accettare come capitale investito anche ammortamenti anticipati non accantonati in un fondo apposito del patrimonio netto della società, bensì portati ad incremento del fondo ammortamento (questo è civilisticamente previsto), con indicazione espressa che trattasi di stanziamenti già effettuati a soli fini fiscali.

R. Si ritiene che evidenziare l’ammontare e la natura di tali ammortamenti nella nota integrativa al bilancio possa soddisfare ampiamente lo spirito della normativa.

D. (PROMINVESTMENT) In relazione al parametro ambientale l’impresa, tra l’altro, deve indicare le quantità di energia consumata nel processo produttivo nel periodo intercorrente tra l’esercizio “precedente” e l’esercizio “a regime”, nonché l’incidenza sull’energia totale consumata, di quella da fonti rinnovabili derivante da autoproduzione. Una impresa chiede se può tener conto dell’energia scaturita da una centrale di autoproduzione (turbogas) che è assimilabile alle fonti rinnovabili (indice energetico superiore a 0,61, come da delibera CIP del 29 aprile 1992).

R. No.